

- Giamaica,
 - Santa Lucia,
 - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - Isole Vergini degli Stati Uniti ;
- e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1780/89, in particolare gli articoli da 10 a 17 e da 29 a 38.

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecuzione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di un organismo di intervento :

- la metà della cauzione è svincolata dall'organismo di intervento detentore dell'alcole prelevato quando l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di alcole in questione è stato sottoposto a controllo doganale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'articolo 1, paragrafo 2 ;
- la parte rimanente è svincolata conformemente all'articolo 33, punto 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1, paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno di tali paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 4

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1780/89, il termine per la presentazione delle offerte scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione